

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 5 ottobre 2021, n. 183

**Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di:**

- un impianto eolico, costituito da 6 aerogeneratori, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Stornarella (FG), in località "Pozzelle", della potenza nominale di 21,6 MWe, e relative opere di connessione;
- cavidotto interno al parco esercito alla tensione di 30 kV;
- cabina di sezionamento interna al parco per la raccolta della energia elettrica;
- cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica Utente, esercito a 30 kV, della lunghezza di circa 19 km;
- Stazione Elettrica Utente di trasformazione e consegna 30/150 kV;
- cavidotto AT a 150 kV, della lunghezza di circa 70 mt, per la consegna della energia elettrica alla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "Cerignola" collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV "Foggia-Bari Ovest", (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021)

**Società proponente Clean Energy Re Uno srl, con sede legale in Foggia, alla via Corso Cairoli n.5, P.IVA 03564780710**

## **Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e

all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

*Rilevato che:*

- La Società **Clean Energy Re Uno s.r.l.** con sede legale in **Foggia**, Corso Cairoli 5 Cod. Fisc. e P.IVA **03564780710**, nella persona del sig. Ivano Melluso, nato a (*omissis*) il (*omissis*) e residente in (*omissis*) alla via (*omissis*), nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, ha presentato, in data 10.05.2019, istanza telematica sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), di autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Stornarella (FG), in località “Pozzelle”, della potenza nominale di 36 MWe, e relative opere di connessione.
- Nella documentazione allegata all’istanza, la Società Clean Energy Re Uno s.r.l. ha depositato la Determinazione Dirigenziale n.3570 del 16.11.2012 con la quale la Provincia di Foggia- Settore Ambiente ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Stornarella, località “Pozzelle” proposto dalla società Clean Energy Re Uno srl, successivamente prorogato con Determinazione Dirigenziale n.1968 del 4.12.2017.
- In ordine alle opere di connessione la società Terna SpA (Cod.07026672), con nota del 23.05.2019, ha comunicato il proprio benestare in relazione al preventivo di connessione secondo il quale l’impianto sarà collegato in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380/150 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea 380kV “Bari Ovest – Foggia”.
- Effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza, con nota, prot. 2944 del 10/07/2019, di “Comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito al completamento per la pratica V4NYIV1”, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, ha riscontrato anomalie formali, che venivano comunicate alla società proponente, invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste nel termine di 60 gg.
- In riscontro alla suddetta nota il proponente ha inviato “Comunicazione di documentazione integrata per la pratica V4NYIV1”, a mezzo pec, il 16.07.2019, acquisita al prot.n. 3099 del 22.07.2019.

- Con nota pec del 26.09.2019, acquisita al prot.n.3888 del 26.09.2019, la Società Clean Energy Re Uno s.r.l. ha chiesto l'avvio del procedimento e la convocazione della Conferenza di Servizi al fine del rilascio della chiesta Autorizzazione Unica.
- La Sezione Procedente ha provveduto alla verifica formale della documentazione trasmessa sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), necessaria per l'ammissibilità dell'istanza, dalla quale emergevano ulteriori anomalie formali, pertanto con nota prot.n.4657 del 11.11.2019, ha invitato la Società Clean Energy Re Uno srl ad integrare la documentazione allegata all'istanza.
- La società istante, ha riscontrato la richiesta di cui sopra, con nota, inviata a mezzo pec, acquisita al prot. n. 4932 del 27.11.2019, fornendo la documentazione richiesta.
- Con nota pec del 27.12.2019, acquisita al prot.n.5503 del 27.12.2019, la società istante ha invitato e diffidato la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad avviare il procedimento e a convocare la Conferenza di Servizi per l'impianto eolico in oggetto.
- In presenza dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, la Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali, con nota prot. n. 299 del 17.01.20 ha avviato il procedimento e ha convocato per il giorno 10.02.2020 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto, invitando la Società proponente ad attivare, presso l'Autorità Competente, la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Provincia di Foggia-Settore Ambiente con le Determinazioni Dirigenziali n.3570 del 16.11.2012 e n.1968 del 4.12.2017.
- Con nota prot.n.835 del 7.02.2020, questa Sezione ha comunicato il rinvio, a data da destinarsi, della riunione della Conferenza di Servizi, convocata per il 10.02.2020, per problemi di natura organizzativa indipendenti dalla volontà della Sezione.
- La Società Clean Energy Re Uno s.r.l., con nota pec del 18.02.2020, acquisita al prot.n.1225 del 19.02.2020, ha chiesto la fissazione della nuova data della riunione della Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica.
- Con nota acquisita al prot.n. 1403 il 27.02.2020, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria, Trani e Foggia, ha provveduto a trasmettere, il proprio parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto come proposto.
- Con nota prot.n.1564 del 4.03.2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 17 marzo 2020.
- Con nota prot.n.1773 del 10.03.2020, questa Sezione ha comunicato, in considerazione dell'emergenza sanitaria, nonché delle misure previste nel DPCM del 9.03.2020, lo svolgimento della seduta della Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell'art.14 bis della L.n. 241/90 e s.m.i.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 2013 del 17.03.2020, ha provveduto a trasmettere copia conforme del verbale della succitata riunione della Conferenza di Servizi, invitando la Società proponente a produrre la documentazione richiesta dagli enti convocati e riservandosi di convocare la successiva conferenza di servizi in modalità sincrona per esaminare il parere sfavorevole pervenuto dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria, Trani e Foggia.
- Con nota pec, acquisita al prot.n.2289 del 27.03.2020, la società Clean Energy Re Uno s.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al parere sfavorevole rilasciato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria, Trani e Foggia.
- La Società Clean Energy Re Uno s.r.l., con nota pec del 4.06.2020, acquisita al prot.n.3917 del 4.06.2020, ha comunicato di aver attivato la procedura, presso la Provincia di Foggia, per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, invitando la Sezione scrivente alla convocazione della Conferenza di Servizi.
- Con nota pec del 13.10.2020, acquisita al prot.n.7171 del 13.10.2020, la Società istante, alla luce della nota del 4.02.2020 con la quale il Comune di Stornarella comunicava la temporanea impossibilità ad accedere ai dati depositati sul Portale Sistema Puglia, ha trasmesso un link dal quale è possibile scaricare una copia dei dati depositati sul Portale Istituzionale.
- Con nota del 15.10.2020, acquisita al prot.n.7290 del 16.10.2020, la Provincia di Foggia ha trasmesso il parere paesaggistico del Comitato VIA espresso nella seduta del 07/05/2020. Con il suddetto parere

il Comitato VIA ha espresso parere favorevole per gli aerogeneratori T1, T2 e T5, ha evidenziato alcune criticità per gli aerogeneratori T10, T16 e T19, previo eventuale spostamento che sarebbe oggetto di valutazione dallo stesso Comitato, mentre ha ritenuto non compatibili gli aerogeneratori T3, T9, T14 e T18.

- Con nota prot.n.7828 del 4.11.2020, la scrivente Sezione ha invitato la Provincia di Foggia ad emettere il provvedimento conclusivo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e a voler confermare la compatibilità ambientale del progetto aggiornato rispetto al progetto assentito con le Determinazioni Dirigenziali n.3570 del 16.11.2012 e n.1968 del 4.12.2017, restando in attesa delle determinazioni della Società in merito all'eventuale modifica del posizionamento di alcuni aerogeneratori, al fine di superare le criticità rilevate dal Comitato VIA. Inoltre è stato precisato che, nell'eventualità in cui la Provincia di Foggia avesse ritenuto necessario disporre la riapertura del procedimento di VIA per intervenuta modifica sostanziale del progetto, sarebbe stato necessario avviare il PAUR presso la Provincia di Foggia ovvero il Procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare se fosse competente in relazione alla potenza superiore a 30 MW.
- Con nota del 23.11.2020, acquisita al prot.n.8390 del 23.11.2020, la Società Clean Energy Re Uno srl ha trasmesso la nota in ottemperanza relativa all'adeguamento del progetto alle prescrizioni del Parere reso dal Comitato VIA, precedentemente espresso nella seduta del 7.05.2020 e la richiesta di adozione della Determinazione Dirigenziale di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e conferma della compatibilità ambientale del progetto aggiornato alla provincia di Foggia.
- Con nota prot.n.9143 del 18.12.2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha rinnovato l'invito alla Provincia di Foggia ad esprimersi definitivamente sulle tematiche di propria competenza, precisando che in mancanza di tali chiarimenti, la stessa non avrebbe potuto procedere con l'iter amministrativo del procedimento in oggetto e pertanto non avrebbe potuto convocare un'ulteriore Conferenza di Servizi.
- La Provincia di Foggia con nota del 7.01.2021, acquisita al prot.n.112 del 8.01.2021, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n.20 del 7.01.2021, con la quale ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica per l'impianto eolico inizialmente di 10 aerogeneratori, ridotti a 6, di potenza nominale di 3,6 MW con potenza complessiva di 21,60 MW, sito nel Comune di Stornarella (FG), località "Pozzelle", giusto verbale Comitato VIA del 11.12.2020, con la quale, di fatto, ha confermato parzialmente, nei termini indicati nella stesso atto, il provvedimento ambientale emesso con Determinazione Dirigenziale n.3570 del 16.11.2012, successivamente prorogato con Determinazione Dirigenziale n.1968 del 4.12.2017.
- Con nota del 11.01.2021, acquisita al prot.n.219 del 12.01.2021, la Società Clean Enegy Re Uno srl, ha comunicato di aver caricato sul portale istituzionale "Sistema Puglia" nella Sezione "Allegati Cds" i documenti e gli elaborati integrativi aggiornati e conformi al Parere Paesaggistico e di Compatibilità Ambientale di cui alla D.D. n.20 del 7.01.2021, rilasciata dalla Provincia di Foggia.
- Con nota prot.n.613 del 20.01.2021, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha convocato per il giorno 25 febbraio 2021, una seconda riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto aggiornato, in modalità videoconferenza, invitando la Società proponente ad aggiornare alcuni elaborati già trasmessi.
- La Soprintendenza Belle Arti e e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria, Trani e Foggia, con nota pec del 22.01.2021, ha comunicato di non aver mai ricevuto le osservazioni da parte della società Clean Energy Re Uno srl al parere sfavorevole rilasciato. Alla suddetta osservazione la Società istante ha dato riscontro con nota pec del 25.01.2021, acquisita al prot.n.783 del 25.01.2021.
- La Società Clean Energy re Uno srl, con nota pec del 27.01.2021, acquisita al prot.n.895 del 28.01.2021 ha comunicato di aver inviato l'istanza per "*l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici*", al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, tramite pec in data 27.01.2021.
- Con nota pec del 29.01.2021, acquisita al prot.n.1031 del 1.02.2021, la Società istante ha depositato le integrazioni documentali in riscontro alla nota pec della Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali - Prot. /AOO\_159/PROT/20/01/2021/0000613.

- Con nota prot.n. 1861 del 23.02.2021, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha comunicato lo spostamento della riunione della Conferenza di Servizi, prevista per il 25 febbraio 2021 alle ore 10:00, alle ore 9:00 dello stesso giorno.
- Nel corso della suddetta Conferenza di Servizi, dalla lettura del parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province BAT e FG prot.n.1436 del 23.02.2021, è emerso che la stessa non fosse stata coinvolta nel procedimento di compatibilità ambientale e paesaggistica, incardinato presso la Provincia di Foggia e considerato che sussiste nell'area interessata dal progetto, la presenza di beni paesaggistici e di altri contesti individuati dal PPTR è stato rilevato che il procedimento richiedesse, quindi, l'autorizzazione paesaggistica e la compatibilità paesaggistica e che il provvedimento della Provincia facesse riferimento esclusivamente alla compatibilità paesaggistica.
- Con nota prot.n.2433 del 10.03.2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha provveduto a trasmettere copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 25.02.2021, invitando la Provincia di Foggia, alla luce delle diverse conclusioni a cui sono pervenute la Provincia di Foggia e la Soprintendenza in merito alla giudizio di compatibilità paesaggistica dell'intervento, a fornire chiarimenti in merito agli aspetti procedurali relativamente alla valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento, tenuto conto del mancato coinvolgimento della Soprintendenza che nell'autorizzazione paesaggistica è tenuta ad emettere parere obbligatorio e vincolante e a pronunciarsi con riferimento all'autorizzazione paesaggistica.
- Con nota prot.n. 2753 del 18.03.2021 questa Sezione ha sollecitato la Provincia di Foggia a fornire chiarimenti in merito agli aspetti procedurali relativamente alla valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento, evidenziando che i suddetti chiarimenti sono indispensabili per la prosecuzione del procedimento e per le valutazioni da assumere in conferenza di servizi.
- Con nota prot.n. 3347 del 1.04.2021, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha convocato per il giorno 28 aprile 2021 una terza riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto aggiornato, in modalità videoconferenza, invitando gli Enti coinvolti nel procedimento, qualora non avessero già provveduto, a pronunciarsi alla luce del progetto aggiornato e pertanto a valle delle integrazioni degli elaborati, depositate dalla società istante sul portale Sistema Puglia e la Provincia di Foggia a fornire i chiarimenti in merito agli aspetti procedurali relativamente alla valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento.
- Con nota pec del 19.04.2021, acquisita al prot.n.3950 del 19.04.2021, la società Clean Energy re Uno srl ha trasmesso il riscontro alla nota n. 4229/2021 del 25.02.2021 di richiesta integrazioni del Consorzio di Bonifica della Capitanata.
- Con nota pec acquisita al prot.n.4658 del 5.05.2021, la società proponente ha inviato al Comune di Stornarella una proposta in relazione alla determinazione delle misure di compensazione, come previsto dal D.M. 10-9-2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* prevede, al punto 14.15 della parte III, che: *"Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2"*.
- Con nota pec del 14.06.2021, acquisita al prot.n.6377 la società Clean Energy Re Uno srl ha trasmesso all'ufficio per le Espropriazioni le integrazioni al piano particellare di esproprio, alla luce delle ottimizzazioni apportate al progetto.
- Con nota prot.n.6880 del 29.06.2021, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, alla luce degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi in data 9 giugno 2021, ha trasmesso al Servizio Espropri e Contenzioso della Regione Puglia il piano particellare di esproprio, aggiornato con la rimodulazione del layout, depositato dalla Società istante sul portale Sistema Puglia in data 14.06.2021 e trasmesso con pec di pari data, ai fini della conferma del parere già espresso dallo stesso Servizio con nota del 5.02.2021.
- La Provincia di Foggia, con nota pec del 8.07.2021, acquisita al prot.n.7511 del 9.07.2021, ha trasmesso copia della Determinazione del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio n° 2021/0001026 del 08/07/2021, avente ad oggetto *"Autorizzazione Paesaggistica ex art 146 del Dlgs 42/2004 e s.m.i... per la*

*costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Stornarella (FG), in località "Pozzelle", della potenza nominale di 21,6 MWe, e relative opere di connessione proposto dalla Società Clean Energy Re Uno s.r.l Cod. Id V4NYIV1. Proponente: Clean Energy Re Un SRL." con la quale è stato rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR relativo all'intervento indicato in oggetto.*

- Con nota pec prot.n.10107 del 28.09.2021 questa Sezione, al fine di procedere alla conclusione dell'iter autorizzativo, vista la documentazione già trasmessa ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, ha chiesto chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della composizione societaria.
- La società Clean Energy Re Uno srl, con nota acquisita al prot.n.10119 del 28.09.2021, ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Scrivente con la nota n.10107 del 28.09.2021.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **PROVINCIA DI FOGGIA – Determina del Responsabile del Servizio Ambientale con DD n. 3570 del 16/11/2012**

Rilasciava il **PARERE SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO SITO NEL COMUNE DI STORNARELLA, LOCALITA' POZZELLE - COMPOSTO DA 20 'AEROGENERATORI'** del seguente tenore:

*"premesse che: - La Società Clean Energy Re Uno ha inoltrato a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2001 così come modificata dalla L.R. 14/06/2007 n. 17; L.R. 03/08/2007 n.25; L.R. 31/12/2007 n.40 domanda per l'espletamento della procedura di Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Stornarella località Pozzelle;*

*- La società in parola ha presentato ricorso al TAR Puglia per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio della Provincia di Foggia sull'istanza suddetta; In seguito alla notifica della sentenza del TAR Puglia è stato avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;*

*- Con Determinazione Dirigenziale dello scrivente Settore n. 3250 del 06/10/2010 è stato disposto l'assoggettamento del progetto in parola a V.I.A.; - La società Clean Energy Re Uno in data 24/12/2010 ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 21-28 del DLgs 152/2006;*

*- Il Comitato Provinciale per la V.I.A. nella seduta del giorno 18/10/2012 si è così espresso: "Il Comitato, esaminata la documentazione, rileva che: gli aerogeneratori nn. 4,8,7,11, 12, 13 e 15 ricadono in zona PG1 per cui vanno sottoposti a specifico studio di compatibilità geomorfologico; per gli aerogeneratori nn. 6, 12, 15, 17 e 20 possono rappresentare disagio dal punto di vista estetico e visivo in quanto coronano il centro urbano a una distanza, circa 1 km, in area fortemente pianeggiante che esalta la vicinanza alle zone periferiche all'abitato, nel quale tra l'altro insistono servizi per la collettività; per quanto attiene il cavidotto, atteso che costeggia per la quasi totalità del tracciato un'area tratturale, si ritiene che debba essere sottoposto ad un'attenta verifica di eventuali prescrizioni e tutela anche nell'ambito del Piano Comunale dei Tratturi.*

*Il Comitato esprime parer favorevole ad esclusione delle Torri nn. 6,15,12,17 e 20". Preso atto del parere sopra riportato DETERMINA di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Stornarella Località Pozzelle proposto dalla società Clean Energy Re Uno s.r.l., ad esclusione delle Torri nn. 6, 15, 12, 17 e 20 e segnalando le seguenti criticità:- gli aerogeneratori nn. 4, 8, 7, 11, 13 ricadenti in zona PG1, vanno sottoposti a specifico studio di compatibilità geomorfologico".*

➤ **PROVINCIA DI FOGGIA – Determina del Responsabile del Servizio Ambientale con DD. n. 1968 del 04/12/2017**

Comunicava la Proroga al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato con DD. 3570 del 16/11/2012 per la realizzazione di un parco eolico sito nel comune di Stornarella – Località Pozzelle del seguente tenore “IL DIRIGENTE DEL SETTORE visto che: la società Clean Energy Re Uno Srl ha inoltrato, in data 07/06/2017, prot. 34727, richiesta di proroga provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato con DD n.3570 del 16/11/2012 per la realizzazione di un parco eolico sito nel Comune di Stornarella - Località Pozzelle; Con nota 2017/0036412 del 12/06/2017 in riferimento alla istanza si è richiesta una perizia giurata da parte di tecnico abilitato che contenesse seguenti elementi: 1. dichiarazione che lo stato dei luoghi non è mutato rispetto all’epoca di presentazione del progetto; 2. dichiarazione che il progetto è il medesimo rispetto a quello oggetto della precedente autorizzazione; 3. dichiarazione che il progetto è conforme a tutte le norme di carattere paesaggistico ambientale nel frattempo subentrate (con particolare riferimento alla conformità al PPTR approvato); - Con nota acquisita al protocollo generale della Provincia al n.50105 del 05/09/2017 La società Clean Energy Re Uno Srl ha inoltrato la perizia Giurata richiesta a firma del dott. Geol. Dario Sica; - Con nota n. 53069 del 18/9/2017, vista la perizia giurata trasmessa con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n.50105 del 05/09/2017, visto il parere istruttorio del Comitato VIA del 14/09/2017 si è chiesto alla ditta di proporre controdeduzioni circa il calcolo della gittata massima del frammento di pala eseguiti in istruttoria dal Comitato VIA; - Con nota acquisita al protocollo generale della Provincia al n. 69524 del 29/11/2017, La società Clean Energy Re Uno Srl sollecitato l’emissione del provvedimento lii proroga ritenendo di non proporre le controdeduzioni richieste; Preso atto della perizia giurata prodotta dalla ditta contenente le dichiarazioni richieste; - Preso atto che rispetto alla DD n.3570 del 16/11/2012 la ditta istante di proroga prodotta ha manifestato la volontà di presentare un progetto definitivo in sede di Autorizzazione Unica in riduzione anche rispetto agli aerogeneratori n.4, 8, 7, 11, 13 che nel precedente provvedimento si riteneva dovessero essere sottoposti a specifico studio di compatibilità geomorfologica; - Preso atto che il progetto definitivo che dovrà essere presentato in sede di Autorizzazione Unica riguarderà gli aerogeneratori n. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 16, 18 e 19 come indicato nella Perizia giurata che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; - Ritenuto li prorogare l’efficacia del parere rilasciato con DD n.3570 del 16/11/2012 alle medesime condizioni che di seguito si ripropongono:Il presente provvedimento è relativo alla sola VIA e non esonera il soggetto proponente all’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge, e inoltre, non prende in esame eventuali sovrapposizioni con parchi già realizzati e/o autorizzali che andranno verificate e risolte in sede di rilascio di Autorizzazione Unica; - Ritenuto di introdurre le seguenti ulteriori prescrizioni: Nel corso del procedimento di autorizzazione unica dovrà essere verificato il calcolo della gittata massima del frammento di pala; Nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica si dovrà acquisire il parere paesaggistico non compreso nel precedente provvedimento dirigenziale del 2012; DETERMINA di prorogare, per le ragioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, l’efficacia del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato con DD n.3570 del 16/11/2012 per la realizzazione un parco colico sito nel comune di Stornarella Località Pozzelle Proponente Clean Energy Re Uno S.r.l con le seguenti prescrizioni:Il presente provvedimento è relativo alla sola VIA e non esonera il soggetto proponente all’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge, e inoltre, non prende in esame eventuali sovrapposizioni con parchi già realizzati e/o autorizzati che andranno verificate e risolte in sede di rilascio di Autorizzazione Unica.

Nel corso del procedimento di autorizzazione unica dovrà essere verificato il calcolo della gittata massima del frammento di pala.

Nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica si dovrà acquisire il parere paesaggistico non compreso nel precedente provvedimento dirigenziale del 2012.

Di notificare il presente provvedimento a Clean Energy Re Uno S.r.l.”

➤ **PROVINCIA DI FOGGIA – Parere favorevole di compatibilità ambientale e Paesaggistica Rilasciato con Determina Dirigenziale n. 20 del 07.01.2021**

Rilasciava il parere di compatibilità ambientale e paesaggistica del seguente tenore: "la Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. AOO\_169/PROT del 17/03/2020 n. 0002013 (ns. prot.n. 12249 del 19/03/2020) ha richiesto, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Provincia di Foggia – settore ambiente con le D.D. n.3570 del 16.11.2012 e n.1968 del 04.12.2017 e invitava la Società proponente ad attivare presso Autorità Competente (Provincia di Foggia) la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica; - il Comitato VIA nella seduta del 07/05/2020, in relazione alla proposta progettuale presentata dalla società "Clean Energy Re Uno s.r.l." costituita da 10 aerogeneratori, si era espresso favorevolmente per le Torri T1, T2, T5 in quanto non presentavano alcuna criticità, mentre per le torri T10, T16 e T19 era stato ipotizzato un possibile ed eventuale spostamento, come da verifiche effettuate, in quanto queste ultime, interferenti con alcuni fabbricati rurali e strade, e si richiedeva il rispetto del valore limite della gittata massima del frammento di pala, pari a 350 mt. - La società in data 15/10/2020, a mezzo PEC n. 44012/2020, ha trasmesso alla Provincia di Foggia – Settore Ambiente, la nota in ottemperanza relativa all'adeguamento del progetto alle prescrizioni del Parere reso dal Comitato VIA precedentemente espresso nella seduta del 07.05.2020 e la richiesta di adozione della determina dirigenziale di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e conferma della compatibilità ambientale del progetto aggiornato. - con la nota prot.n.7828 del 4.11.2020, la REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE - SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI, ha invitato questa Provincia ad emettere il provvedimento conclusivo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e a voler confermare la compatibilità ambientale del progetto aggiornato rispetto al progetto assentito con la Determinazione Dirigenziale n.3570 del 16.11.2012, successivamente rinnovata con Determinazione Dirigenziale n.1968 del 4.12.2017. Tanto premesso, si rileva quanto segue: INQUADRAMENTO - Il parco eolico di progetto sarà ubicato come da progetto depositato, nella piana dell'Alto Tavoliere, afferente il Comune di Stornarella (FG), ad Ovest del centro abitato, in località "Pozzelle", ad una altitudine compresa tra i 125 e 150 mt. s.l.m. PROGETTO - Il parco eolico per la produzione di energia elettrica, inizialmente costituita da n° 10 aerogeneratori, di grande taglia, per una potenza complessiva installata di circa 36,0 MW, nella configurazione progettuale attualmente proposta si compone di n° 6 aerogeneratori che sviluppano una potenza complessiva di 21.6 MW. - Il modello dell'aerogeneratore previsto è del tipo Senvion M140 della potenza nominale pari a 3,60 MW, avente altezza al mozzo di 107 m. e diametro del rotore 140 m.

**COORDINATE GEOGRAFICHE DEGLI AEROGENERATORI ANALISI PPTR**

| ID. WTG | Clean Energy Re Uno - Stornarella (FG) |              |                        |              |
|---------|--|--------------|------------------------|--------------|
|         | LAYOUT ORIGINALE                       |              | LAYOUT DI OTTEMPERANZA |              |
|         | UTM WGS84 - Fuso 33                    |              | UTM WGS84 - Fuso 33    |              |
|         | Est                                    | Nord         | Est                    | Nord         |
| T1      | 563.949,81                             | 4.568.867,18 | 563.949,81             | 4.568.867,18 |
| T2      | 563.405,00                             | 4.568.811,88 | 563.405,00             | 4.568.811,88 |
| T5      | 563.004,24                             | 4.568.539,81 | 563.004,24             | 4.568.539,81 |
| T10     | 564.527,80                             | 4.568.006,04 | 564.774,00             | 4.567.783,00 |
| T16     | 563.599,57                             | 4.567.369,33 | 563.743,00             | 4.567.202,00 |
| T19     | 562.745,78                             | 4.566.784,24 | 563.407,00             | 4.566.834,00 |

**ANALISI PPTR** - Per quanto concerne l'analisi del PPTR si ritiene confermato quanto già espresso e verbalizzato nella seduta del Comitato V.I.A. del 07/05/2020, ovvero il parere favorevole riguardo alla compatibilità paesaggistica ed ambientale che si riporta di seguito: "STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE - Componenti Culturali e insediative. Per quanto attiene ai Beni Culturali e di Interesse Storico Archeologico, il solo cavodotto esterno interrato, sia pure attestandosi lungo viabilità esistente principale e secondaria, interessa beni culturali e paesaggistici e in particolare: segue in allineamento il tracciato o attraversa strade facenti parte della Rete Armentizia dei Tratturi di Puglia. Nello specifico l'elettrodotto in cavo interrato di



collegamento esterno del campo aerogeneratori con il punto di connessione con la RTN (presso la SE Terna "Cerignola") e si allinea per circa 680 m con il Tratturello "Stornara-Montemilone" (coincidente con la SP 83) e ne attraversa a NE la fascia di rispetto di 30 m. Tale cavidotto inoltre si allinea per circa 275 m con il Tratturello "Cerignola -Ponte di Bovino" e ne attraversa la fascia di rispetto di 30 m; tale tratturello rientra tra quelli considerati in parte come riconoscibili dal Quadro di Assetto dei Tratturi. L'elettrodotto attraversa in TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) il Regio Tratturo "Foggia-Ofanto" e l'intera fascia di rispetto, sul cui sedime catastale corre l'attuale SS 16 Adriatica; proseguendo si allinea per circa 9,5 km con il Tratturello "Salpitello di Tonti-Trinitapoli" (coincidente con le SP 68 e 72) e ne attraversa la fascia di rispetto di 30 m. L'elettrodotto attraversa un'area di rischio archeologico identificata dal PPTR come Ulteriore Contesto Paesaggistico; Il cavidotto interno interrato, attraversa, in uno con la corrispondente viabilità di servizio, la fascia di rispetto della masseria Pozzelle, UCP individuato dal PPTR. Gli aerogeneratori non interessano alcun bene soggetto a tutela, mentre si annota, che brevi tratti dell'elettrodotto interrato, che si attesta su viabilità esistente, attraversa la Marana Castello, corso d'acqua tutelato ai sensi dell'Art. 142. Dai principali beni storico culturali gli aerogeneratori distano: da Posta Cenerata minimo circa 340 m; da Masseria Pozzelle minimo circa 250 m; da Masseria Porcareccia minimo 1,2 km; da Masseria tre Perazzi minimo 2 km; dall'area archeologica S. Giovanni in Fonte 3,9 km; dall'area archeologica di Herdonia circa 12 km. Componenti percettive Alcune toni dell'impianto sono ubicate a circa 550 m dalla strada a valenza paesaggistica "Le marane". STRUTTURA IDROGEOLOGICA - Componenti geomorfologiche Non vi è alcuna interferenza. Componenti idrologiche L'elettrodotto interrato di collegamento alla RTN attraversa con TOC il Bene Paesaggistico la Marana Castello e la relativa fascia di rispetto di 150 m per sponda. Dai principali elementi dell'assetto idrografico, acque pubbliche, che afferiscono al bacino imbrifero del Torrente Carapelle, l'impianto dista minimo 0,9 km dal Fosso Marana Pidocchiosa e 2,4 km dall'acqua pubblica Marana Castello Superiore, che rispettivamente corrono a nord ovest e a sud est dell'abitato di Stornarella. STRUTTURA ECOSISTEMICA AMBIENTALE Componenti botanico vegetazionali. Non vi è alcuna interferenza. Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici. Non vi è alcuna interferenza. Dalle principali aree protette, gli aerogeneratori distano circa 14,5 dal SIC Valle del Cervaro-Bosco Incoronata IT9110032 e dal Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata ad esse limitrofo e circa 10 km dal SIC IT912001 Valle dell'Ofanto-Lago di Capacciotti e il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto che ne ricomprende il perimetro. COMPONENTE SICUREZZA Dallo studio sulla gittata massima riportato nel documento V4NYIV\_DocumentazioneSpecialistica\_02.pdf - "CALCOLO GITTATA MAX ELEMENTI ROTANTI", il proponente ha effettuato n. 3 ipotesi di calcolo, considerando un aerogeneratore del tipo SENVION 3,6 M140 della Senvion GmbH. Il modello di turbina eolica impiegato è costituito da una torre di sostegno tubolare metallica a tronco di cono sulla cui sommità è installata la navicella, il cui asse è a 107 m dal piano campagna (Hub height), con annesso il rotore di diametro pari a 140 m (Rotor diameter) (lunghezza pala 68,5 m), per un'altezza massima complessiva del sistema torre-pala (Hub height+ 1/2 Rotor diameter) di 177 m s.l.t. PRIMA IPOTESI: DISTACCO DELLA PALA DELL' AEROGENERATORE NEL PUNTO DI SERRAGGIO DEL MOZZO Dal calcolo si ottiene che la distanza massima raggiungibile dagli elementi rotanti, in caso di rottura accidentale di una delle pale del modello di turbina eolica considerato, è risultato pari a 92 m. SECONDA IPOTESI: DISTACCO DI UN FRAMMENTO DI PALA A 10 METRI Dal Calcolo risulta che la distanza massima raggiungibile dagli elementi rotanti, in caso di rottura accidentale di un frammento di pala di 10 m del modello di turbina eolica considerato, è risultato pari a 267 m. TERZA IPOTESI: DISTACCO DI UN FRAMMENTO DI PALA A 5 METRI Dal calcolo fornito risulta che la distanza massima raggiungibile dagli elementi rotanti, in caso di rottura accidentale di un frammento di pala di 5 m del modello di turbina eolica considerato, è risultato pari a 340 m. Inoltre, lo stesso, dichiara che "Sulla scorta del "Worst Case Scenario", ovvero delle ipotesi più gravose in termini di condizioni al contorno (condizioni di massima sicurezza), anche tenendo conto di eventuali distacchi parziali della pala, si è deciso di adottare un valore cautelativo della Gittata massima pari a:  $G_{max} = 350$  m".

- Analizzati inoltre, gli spostamenti proposti per le Torri T10, T16 e T20 si rileva che tali spostamenti non interessano aree inidonee, né tantomeno interferiscono con beni paesaggistici o di tutela contemplati all'interno del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale; SICUREZZA - Confermata la compatibilità delle Torri T1, T2 e T5, dall'analisi delle nuove posizioni proposte per le Torri T10, T16 e T19, non si riscontrano criticità

in relazione alla componente sicurezza -gittata massima frammento di pala 5 mt- relativamente alla distanza calcolata di 350 mt. da strade comunali, provinciali, statali e da fabbricati rurali. anto premesso, il Comitato V.I.A. nel verbale della seduta del 11/12/2020 esprime **PARERE FAVOREVOLE** circa la compatibilità Ambientale e Paesaggistica dell'intervento proposto e relativamente a n.6 Torri Eoliche: T1, T2, T5, T10, T16 e T1.

Ritenuto che non ci sono motivazioni ostative del parere in merito alla Valutazione Ambientale di che trattasi; Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sul progetto de quo; **DETERMINA** Di dichiarare che il preambolo nonché quanto espresso in narrativa, si intende qui integralmente riportato, quali parti integranti del presente provvedimento. Di esprimere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i., per le motivazioni sopra riportate e che integralmente si richiamano, parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica, sul progetto proposto dell'impianto Eolico composto inizialmente da n.10 Aerogeneratori (Ridotti a 6) di potenza nominale cadauno da 3,60 MW, con potenza complessiva di 21,60 MW, sito nel Comune di Stornarella (FG), in località "Pozzelle", giusto verbale del Comitato V.I.A. del 11/12/2020; Di dare atto che la configurazione definitiva dell'impianto è determinata secondo le seguenti coordinate relative ai 6 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 3,60 MW, come proposte:

| ID. WTG | Clean Energy Re Uno - Stornarella (FG) |              |                        |              |
|---------|--|--------------|------------------------|--------------|
|         | LAYOUT ORIGINALE                       |              | LAYOUT DI OTTEMPERANZA |              |
|         | UTM WGS84 - Fuso 33                    |              | UTM WGS84 - Fuso 33    |              |
|         | Est                                    | Nord         | Est                    | Nord         |
| T1      | 563.949,81                             | 4.568.867,18 | 563.949,81             | 4.568.867,18 |
| T2      | 563.405,00                             | 4.568.811,88 | 563.405,00             | 4.568.811,88 |
| T5      | 563.004,24                             | 4.568.539,81 | 563.004,24             | 4.568.539,81 |
| T10     | 564.527,80                             | 4.568.006,04 | 564.774,00             | 4.567.783,00 |
| T16     | 563.599,57                             | 4.567.369,33 | 563.743,00             | 4.567.202,00 |
| T19     | 562.745,78                             | 4.566.784,24 | 563.407,00             | 4.566.834,00 |

Di dare atto che la disposizione planimetrica definitiva dell'impianto è riconfigurata nell'elaborato planimetrico di progetto di variante, consegnata con nota pec in data 15/10/2020, n. 44012/2020; La ditta interessata, nel caso di esito positivo del procedimento di Autorizzazione Unica, avrà l'obbligo di comunicare al Settore scrivente, entro 60 giorni dalla data della Determinazione regionale, l'esito della procedura; Di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

- **PROVINCIA DI FOGGIA – Determina Dirigenziale n. 1026 del 08.07.2021 avente ad oggetto "Autorizzazione Paesaggistica ex art 146 del Dlgs 42/2004 e s.m.i..." Accertamento Di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 del PPTR.**

Comunicava che "Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 09/06/2021 che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: La Commissione Paesaggio, valutati gli elaborati progettuali e le integrazioni progettuali aggiornate alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio pervenute con PEC del 09/06/2021, esprime parere favorevole considerato che le tecniche di realizzazione (tecnica della TOC per la posa dei cavidotti) tendono a ridurre al minimo gli impatti sui Beni presenti nell'area di intervento. Si prende atto, anche, della delocalizzazione delle opere di connessione e di viabilità all'esterno della UT1. Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di cui trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del PPTR che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali. Visto il parere espresso dalla Soprintendenza, allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante; Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 del PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non

contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR. Considerato che il presente accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali. Sono fatti salvi dal presente provvedimento l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale. Resta inteso che ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, spetta all'Amm. ne comunale il controllo della conformità degli interventi alle prescrizioni contenute nel presente parere sia nella fase di rilascio del titolo abitativo che alla fine dei lavori su quanto effettivamente realizzato. DETERMINA DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Clean Energy Re Uno srl per l'intervento di seguito descritto: Comune: STORNARELLA (FG) Dati catastali: - Foglio 11 p.lle 23, 61; - Foglio 12, p.lla 7; - Foglio 18, P.lla 74; - Foglio 20, p.lla 69; - Foglio 21, P.lla 25. Oggetto: " Autorizzazione Paesaggistica ex art 146 del Dlgs 42/2004 e s.m.i. Intervento: Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Stornarella (FG), in località "Pozzelle", della potenza nominale di 21,6 MWe, e relative opere di connessione proposto dalla Società Clean Energy Re Uno s.r.l. Cod. Id V4NYIV1. Proponente: Clean Energy Re Uno SRL." Relativamente al presente impianto è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 alla Regione Puglia- Sezione Infrastrutture Energetiche Digitali. DI PRECISARE che il presente atto autorizza gli aerogeneratori indicati di seguito nel prospetto

| ID. WTG | Clean Energy Re Uno - Stornarella (FG) |              |                        |              |
|---------|--|--------------|------------------------|--------------|
|         | LAYOUT ORIGINALE                       |              | LAYOUT DI OTTEMPERANZA |              |
|         | UTM WGS84 - Fuso 33                    |              | UTM WGS84 - Fuso 33    |              |
|         | Est                                    | Nord         | Est                    | Nord         |
| T1      | 563.949,81                             | 4.568.867,18 | 563.949,81             | 4.568.867,18 |
| T2      | 563.405,00                             | 4.568.811,88 | 563.405,00             | 4.568.811,88 |
| T5      | 563.004,24                             | 4.568.539,81 | 563.004,24             | 4.568.539,81 |
| T10     | 564.527,80                             | 4.568.006,04 | 564.774,00             | 4.567.783,00 |
| T16     | 563.599,57                             | 4.567.369,33 | 563.743,00             | 4.567.202,00 |
| T19     | 562.745,78                             | 4.566.784,24 | 563.407,00             | 4.566.834,00 |

DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento: - al Sig. Sindaco del Comune di STORNARELLA (FG), - al proponente. DI DEMANDARE all'amministrazione comunale il controllo della conformità dei lavori effettuati al presente provvedimento sulla base della documentazione fotografica che la ditta è tenuta a trasmettere alla fine dei lavori. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è pubblicato sullo sportello telematico della Provincia di Foggia (<http://sportellotelematico.provincia.foggia.it/>) secondo le modalità stabilite al co. 13 art. 146 - Autorizzazione - del D.Lgs 42/2004; - DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

➤ **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO con nota n°980 del 23/01/2020**

Comunicava che "gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino, nell'immediato, la competenza istituzionale del C.N.VV.F nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuare al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse

con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.LA., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare delle osservazioni delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento".

➤ **AQP - Acquedotto pugliese con nota n° 9035 del 05/02/2020**

Comunicava che "in riferimento alla realizzazione dei lavori in oggetto e relativo nulla osta, si comunica che dall'esame della documentazione tecnica illustrativa in nostro possesso, e da sopralluogo espletato in località Pozzelle nel Comune di Stornarella, non si riscontrano interferenze con condotte di nostra competenza".

➤ **RFI - Rete ferroviaria Italiana, con nota n° 667 del 07/02/2020**

Comunicava che "in ordine alla pratica CDS/2020-09, comunicava che l'impianto previsto, da realizzarsi in località "Pozzelle", non si trova in prossimità delle linee ferroviarie appartenenti a questa Società, purtuttavia, negli elaborati presentati si prevede di realizzare, con un cavidotto, un attraversamento interrato della linea ferroviaria Bologna-Lecce al Km 553 circa. Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nel progetto esecutivo: - ai fini dell'individuazione delle possibili interferenze dell'attraversamento con i sottoservizi e i manufatti esistenti, di cui sopra, nel rispetto della Normativa Italiana CEI 11-17-Impianti di produzione, Trasmissione e distribuzione energia elettrica - Linee in cavo, relativa agli attraversamenti di linee in cavo, risulta necessaria l'acquisizione da parte di questa Società di un rilievo georeferenziato della zona oggetto di intervento; Si precisa che il presente assenso tecnico di massima non costituisce autorizzazione da parte di questa Società all'esecuzione delle opere proposte; tale autorizzazione, potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito di Valutazione del progetto esecutivo. Si fa presente che il rilascio delle autorizzazioni da parte di questa Società all'esecuzione delle interferenze con le proprie linee o infrastrutture è sempre subordinato ad adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica, con preventiva stipula di apposita convenzione tra le parti a cura della Società Ferservizi S.p. A., mandataria di RFI S.p.A.. Il progetto esecutivo completo dovrà essere presentato in versione informatica ed in versione cartacea in numero minimo di 4 copie, firmati anche dal Richiedente. Si chiede di riportare nelle tavole progettuali la fascia di rispetto delle linee ferroviarie così come prescritta dal D.P.R. 753/80, vincolata per legge e per la quale valgono determinate limitazioni. Tale rappresentazione risulta necessaria al fine di consentire a questa società di esprimere opportune valutazioni di propria competenza su tutte le opere previste e ricadenti nella stessa. La salvaguardia di tale zona di rispetto, o le prescrizioni imposte dove consentito, rappresentano non solo l'ottemperanza ad un disposto di legge ma anche una efficace azione preventiva per la tutela della pubblica sicurezza delle zone attraversate dal tracciato ferroviario in un'ottica di salvaguardia della sicurezza all'esercizio ferroviario. Ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo si riportano di seguito delle osservazioni, sugli elaborati ad oggi presentati, che dovranno essere recepite nell'ambito dell'iter progettuale. Pertanto si richiede - una relazione tecnica contenente: 1. progressiva chilometrica ferroviaria dell'interferenza; 2. le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati; 3. le modalità di esecuzione delle opere; 4. le caratteristiche di eventuali opere provvisorie. - I rilievi dello stato dei luoghi con riferimenti ferroviari (linea, fabbricati, manufatti ferroviari, pali della trazione elettrica, ecc ... ); - degli elaborati grafici, prodotti in scala adeguata e opportunamente quotati, con riferimenti (distanze e quote) al piano del ferro e al confine di proprietà di RFI, comprendenti: 1. la planimetria dell'area interessata all'interferenza; 2. il profilo longitudinale e sezioni trasversali dell'impianto interferente con indicazioni dei servizi esistenti; 3. particolari

costruttivi. Si chiede, inoltre, di prevedere un tubo in pead (minimo PN16) come tubo di contenimento del cavidotto in attraversamento. Si fa presente che nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso, potrà sete richiesta eventuale altra documentazione integrativa".

➤ **REGIONE PUGLIA - Servizio Risorse Idriche con nota n°1441 del 07/02/2020**

Comunicava che, "per la tipologia di opere previste nel loro insieme non confliggono con i suddetti' vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;

- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016".

➤ **TERNA Spa comunicava tramite Raccomandata AR in data 19/03/2020**

Comunicava che "con riferimento alla Vs. comunicazione del 09.03.2020 (ns. prot. TERNA/A20200016526-09/03/2020) di pari oggetto, per rappresentar Vi quanto di seguito indicato. Premesso che: - in data 12.12.2007 con lettera prot. TE/A200702667 la Società CLEAN ENERGY RE S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto eolico da 50 MW nel Comune Stornarella (FG); - in data 04.02.2008 con lettera prot. TE/P2008001284 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione, che prevede il collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica (SE) a 380 kV da collegare in entra-esce sulla linea 380 kV "Bari Ovest - Foggia"; in data 11.03.2008 con lettera prot. TE/A2008005382 la Società CLEAN ENERGY RE S.r.l. ha comunicato la variazione della titolarità dell'iniziativa in favore della Società CLEAN ENERGY RE UNO S.r.l.; - in data 30.05.2008 la Società CLEAN ENERGY RE UNO ha accettato la STMG suddetta; - nelle date 23.04.2019, 24.04.2019 e 16.05.2019 con lettere prot. TERNA/A20190030292, prot. TERNA/A20190030584 e prot. TERNA/A20190035415, la Società ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN; - in data 23.05.2019 con lettera TERNA/P20190037464 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza ai requisiti di cui al Codice di Rete".

➤ **COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA" con nota n° 5446 del 17/04/2020,**

Comunicava che "In relazione al procedimento in oggetto questo Comando, limitatamente agli aspetti di propria competenza, esprime parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)".

➤ **AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M /3^ Regione Aerea con nota n° 6609 del 10/02/2021**

Comunicava che" - Con la nota a riferimento a) codesta Amministrazione ha comunicato l'indizione della

*Conferenza di Servizi nell'ambito della procedura di A.U. in titolo per l'esame del progetto di un impianto eolico, inizialmente composto da 10 aerogeneratori e successivamente ridotto a 6 aerogeneratori, ciascuno della potenza di 3,6 MW e potenza complessiva di 21,6 MW a seguito del parere di compatibilità ambientale reso dalla Provincia di Foggia. Premesso che nella iniziale configurazione da n.10 aerogeneratori lo scrivente aveva espresso parere favorevole con la nota a seguito, verificato che il progetto in riduzione dei n.6 aerogeneratori ( T1-T2-T5-T10-T16-T19) non interferisce con compendi militari dell'A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 710 del Codice della Navigazione. - Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b". - In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sull'obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori".*

➤ **MISE - Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata e Molise DGAT – Divisione III, con nota n° 22443 del 11/02/2021**

*Comunicava che "Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno del 05/02/2021 con la quale la Società CLEAN ENERGY RE UNO S.r.l si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^ classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. - La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società CLEAN ENERGY RE UNO S.r.l, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. - Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società CLEAN ENERGY RE UNO S.r.l, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata".*

➤ **MISE - Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata e Molise DGAT – Divisione III**

*Comunicava che "prot. n. ITBA/57/2020 /DO con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nullaosta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto specificato in oggetto, a produrre la domanda per il rilascio del nulla osta di competenza, precisando che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT"*

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO** che:

la Società con nota pec del 18.11.2020 depositava apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex art. 95 comma 2-bis di cui al D.Lgs. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche per la parte MT.

Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene assolto l'onere della società Clean Energy Re Uno srl di formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.

➤ **MISE - Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione IV Sezione UNMIG**

La Società Clean Energy Re Uno srl con nota pec del 29.01.2021, acquisita al prot.n.1031 del 1.02.2021

comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013; la summenzionata verifica si concludeva con la dichiarazione da parte del tecnico dell'assenza di interferenze con titoli minerari vigenti.

Come previsto dalla dall'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica "... assolve gli obblighi di coinvolgimento ..." dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

➤ **MARINA MILITARE Comando Marittimo SUD-Taranto con nota n° M\_D MARSUD0004691 del 10/02/2021**

Informava che "visionata la documentazione progettuale aggiornata dalla Società proponente sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del citato impianto".

➤ **REGIONE PUGLIA - Servizio Autorità Idraulica, con nota n° 985 del 21/01/2021**

Comunicava che "questa Autorità Idraulica, considerato quanto riportato in progetto e negli elaborati integrativi, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. il cavidotto elettrico interno ed esterno all'impianto eolico, in corrispondenza delle interferenze suddette con i corsi d'acqua, dovrà essere posato mediante tecnico T.O.C. ad una profondità non inferiore a 3metri e qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo;
2. i pozzetti in calcestruzzo armato previsti per l'utilizzo della tecnica T.O.C., alla luce della nuova D.G.R.n.1675/2020 dovranno essere posizionati al di fuori delle fasce di rispetto di cui alla definizione dell'alveo di modellamento attivo introdotta dalla D.G.R. n. 1675 del 08/10/20 e quindi a 100 metri dall'asse affluente del corso d'acqua "Marana la Pidocchiosa" e 150 metri dall'asse del corso d'acqua "Marana Castello";
3. tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;
4. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;
5. sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;
6. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
7. siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;
8. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Si specifica infine che l'area oggetto dell'intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata e pertanto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013, è previsto che il rilascio della concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico sia di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata"

➤ **AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Generale Puglia e Basilicata trasmette tramite PEC del 16/02/2021**

Comunicava che "la scrivente rappresenta che anche in seguito all'esame del nuovo piano particellare di esproprio si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti immobili intestati al "Demanio dello Stato". La realizzazione dell'impianto di che trattasi, diversamente, interessa molteplici particelle intestate al "Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica" ed al "Demanio dello Stato Ramo Strade -ANAS SpA". Alla luce di quanto sopra, si comunica che la scrivente non esprimerà alcun parere finalizzato all'esecuzione dell'opera e che lo stesso potrà essere rilasciato, per quanto di rispettiva competenza, dal Consorzio di Bonifica e dall'ANAS SpA, Amministrazioni alle quali compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata".

➤ **REGIONE PUGLIA – Servizio Amministrazione del Patrimonio, con nota n° 3175 del 17/02/2021**

Comunicava che “segnala che pervengono a questo Servizio, da parte di Codeste Amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela dominicale e gestione questo ufficio è preposto. Al fine di agevolare i proponenti nell’individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all’indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale. Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere. Mentre il rilascio di eventuale concessione per l’uso dei beni ovvero il consenso per l’instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla Legge Regionale n. 27/1995 e dal R. R. n. 23/2011 “Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”. Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l’esatta individuazione catastale del bene regionale”.

➤ **RFI - Rete ferroviaria Italiana, con nota n° 798 del 17/02/2021**

Comunicava che “esaminato il progetto aggiornato, a valle delle integrazioni degli elaborati, si conferma il parere già espresso da questa Sede in data 07/02/2020. Si specifica altresì che l’iter autorizzativo di cui al parere summenzionato, che prevede la stipula di una concezione contrattuale con canone annuo, dovrà essere avviato dal Proponente, sulla base del richiesto progetto esecutivo, successivamente alla conclusione del procedimento in oggetto”.

➤ **REGIONE PUGLIA - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con nota n. 15343 del 23/02/2021**

Comunicava che “vista la Legge Regionale n. 20 del 07.10.2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica, per l’intervento in oggetto, è della Provincia di Foggia, delegata con DGR n. 2766 del 14.12.2010”.

➤ **AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE dell’Appennino Meridionale, con nota n° 5835 del 02/03/2021**

Comunicava che “In riferimento alla procedura autorizzativa indicata in oggetto e alla nota di codesta Sezione Regionale ivi richiamata, acquisita agli atti al n. 1473/2021 del 21.01.2021, con contestuale convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 25.02.2021, rispetto alla quale si invita questo Ente ad esprimere il proprio parere in ordine alle opere previste nel procedimento. L’esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai piani stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.1.)<sup>1</sup>, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d’intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque (P.G.A.)<sup>2</sup> e per il rischio alluvioni (P.G.R.A.). Ciò detto, considerato che il progetto nella sua ultima configurazione, desunta dalla consultazione degli elaborati tecnici del progetto in oggetto, relativi all’intervento avente codice pratica “V4NYIV1”, acquisiti dal portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) ha subito modifiche, si prende atto che il nuovo progetto prevede l’installazione, in località “Pozzelle” nel territorio comunale di Stornarella, di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico, costituito da: n. 6 aerogeneratori, ognuno della potenza di 3,6 MW, aventi altezza al mozzo pari a 107 metri; n. 6 piazzole di montaggio per i 6 aerogeneratori, aventi una superficie media di 2.100 m<sup>2</sup> ciascuna; nuova viabilità di accesso alle piazzole degli aerogeneratori e adeguamento della viabilità esistente; rete di cavidotti elettrici interrati MT 30 kV (cavidotto interno) per la raccolta dell’energia prodotta, della lunghezza complessiva di circa 8,5 km; cavidotto elettrico interrato MT 30 kV (cavidotto esterno) di connessione alla Stazione di Smistamento MT/AT 30kV/150kV, della lunghezza complessiva di circa 19,0 km; sottostazione di trasformazione AT/MT; collegamento AT con sistema di sbarre di parallelo per il collegamento della sottostazione di trasformazione e consegna AT/MT utente alla



stazione di smistamento RTN; il tutto come nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e consultati. Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino evidenzia che in rapporto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Autorità di Distretto, alcune delle opere previste nel predetto progetto interferiscono in parte, con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate al richiamato P.A.I.. In particolare, si rileva che: - alcuni tratti della rete di cavidotti interrata MT interna ed esterna, per la raccolta dell'energia prodotta dal parco eolico intersecano o sono prossimi al "reticolo idrografico" (insieme dei corsi d'acqua comunque denominati), riportato con il simbolo di "linea azzurra" sulla cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000, e le cui aree di pertinenza (entro la distanza di 150 metri a destra e a sinistra dei citati corsi d'acqua) sono disciplinate ai sensi degli art. 6 e 10 delle N.T.A. allegate al P.A.I. In tali aree, in accordo alle disposizioni e agli indirizzi dei richiamati artt. 6 e 10 delle N.T.A., la realizzazione degli interventi consentiti è subordinata alla redazione di uno specifico "Studio di compatibilità idrologica ed idraulica" che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle aree interessate e dimostri l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica, per le opere previste, come definite all'art. 36 delle richiamate N.T.A. del P.A.I.; - alcuni tratti della rete di cavidotti interrata MT interna ed esterna, interessano un'area classificata a "Pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.I)" ai sensi dell'art. 15 delle richiamate N.T.A. del P.A.I. In detta area la realizzazione degli interventi consentiti è subordinata alla redazione di uno specifico "Studio di compatibilità geologica e geotecnica" che dimostri la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità geomorfologica dell'area. - il tratto di cavidotto interrato di collegamento tra la rete MT esterna e la sottostazione di trasformazione AT/MT, interseca aree classificate ad "Alta Pericolosità Idraulica (A.P.)" e a "Media Pericolosità idraulica (M.P.)", così come indicato nel secondo ciclo del PGRA adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019. Tutto ciò premesso, in relazione agli aspetti di compatibilità idraulica rispetto al P.A.I. delle opere in progetto, si prende atto di quanto illustrato negli elaborati "Relazione Idrologica (n. elaborato: R12 V4NYIV1\_Relazioneidrologica\_REV\_01)" e "Relazione Idraulica (n. elaborato: R13 V4NYIV1\_Relazioneidraulica\_REV\_01)", in cui è sviluppata una modellazione idraulica monodimensionale in regime di moto permanente, in corrispondenza delle 4 intersezioni individuate del cavidotto interrato MT con il reticolo idrografico superficiale, finalizzato all'individuazione delle aree allagabili per eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni. In base a quanto riportato nel medesimo studio, per la soluzione delle intersezioni in questione, si prevede il passaggio mediante perforazione teleguidata (TOC) con profondità di posa rispetto al fondo degli alvei interessati non inferiori a 3,00 con punti di inizio/fine perforazione ubicati a distanze variabili rispetto ai medesimi alvei per gli attraversamenti n. 1, 2, 3 e 4. In relazione altresì agli aspetti di compatibilità idrogeologica delle opere di progetto rispetto al P.A.I., si prende atto di quanto riportato negli elaborati "Relazione Geologica (n. elaborato: R10 Relazione Geologica)", "Relazione Geotecnica" (n. elaborato: R11 Relazione Geotecnica\_REV\_01)" e "Note Integrative" (n. elaborato: RIO), a firma del Dott. Geol. Raffaele Nardone, all'interno dei quali sono presenti analisi e valutazioni di natura geologica, geotecnica, sismica e di compatibilità geomorfologica, in merito all'impianto di progetto. In particolare, sulla base di un modello geologico e geotecnica del sottosuolo desunto da studi geologici pregressi eseguiti negli stessi territori comunali in cui ricadono le opere di progetto, integrato da indagini indirette appositamente realizzate (prospezioni geofisiche MASW), corrispondente al tratto di cavidotto elettrico interrato MT 30 kV (cavidotto interno ed esterno), in area classificata nel P.A.I. a "Pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)" il tecnico ha attestato che le opere sono compatibili con l'assetto geologico e geomorfologico dell'area, senza modificare o aggravare l'attuale condizione di stabilità dell'area. Pertanto, in considerazione di tutto quanto innanzi esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di poter esprimere parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura autorizzativa in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le seguenti prescrizioni costruttive:

- siano confermate tutte le prescrizioni e raccomandazioni progettuali e costruttive riportate all'interno della "Relazione idraulica" allegata al progetto, come in precedenza richiamate;

-sia effettuata una campagna di indagini geognostica e geofisica in modo da ricostruire la corretta stratigrafia dell'area;

- per le intersezioni tra l'elettrodotto interrato MT di collegamento dell'impianto eolico alla Stazione Elettrica di Smistamento (tratto che va dall'attraversamento ferroviario alla Masseria Paparella) e le aree classificate nel P.A.I. ad "Alta Pericolosità idraulica (A.P.)", a "Media Pericolosità idraulica (M.P.)", così come definite nel secondo ciclo del PGRA adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019, la progettazione sia auspicabilmente supportata da specifiche valutazioni ed analisi di compatibilità idrologica ed idraulica da redigere a cura dei progettisti, che definiscano gli accorgimenti tecnici utili ad assicurare che le opere elettriche interrate dell'elettrodotto in progetto siano adeguatamente protette e non subiscano danni o fenomeni degenerativi causati da possibili eventi alluvionali e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua. Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti ulteriori prescrizioni di carattere generale. 1) le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica e le condizioni di stabilità geomorfologica delle aree interessate né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; 2) per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone; 3) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque; 4) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio; 5) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia. Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette condizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione".

➤ **REGIONE PUGLIA – Servizio Amministrazione del Demanio Armentizio con nota n. 5105 del 15/03/2021**

Comunicava che "in riferimento al procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'impianto in oggetto indicato, così come aggiornato dagli elaborati pubblicati sul portale istituzionale "Sistema Puglia", si rilevano interferenze del cavidotto di connessione con aree dei seguenti tratturi: Regio Tratturello n. 56 Stornara-Montemilone, lungo la SP 83; Regio Tratturello n.51 Cerignola-Ponte di Bovino lungo strada esistente; Regio Tratturo Foggia-Ofanto lungo la SS16; Regio Tratturello n. 40 Salpitello di Tonti-Trinitapoli lungo la SP 68 e altra strada esistente. Riscontrando che tali aree sono interamente occupate da viabilità pubblica esistente, non si ravvisano ragioni ostative alla realizzazione del progetto, per quanto di competenza dello scrivente Servizio. Pertanto, i pareri e gli eventuali oneri dovranno essere richiesti ai relativi enti gestori della suddetta viabilità".

➤ **REGIONE PUGLIA – Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico con nota n. 19394 del 20/04/2021**

Comunicava che "esaminati gli elaborati tecnici relativi alla variante, si comunica che le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto da realizzarsi nel Comune di Stornarella in località Pozzelle, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica.

Si precisa altresì che:

- a) Vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
- b) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;

- c) L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi";
- d) L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951;
- e) Non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;
- f) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi dovranno procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno dovranno essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
- g) Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato dovrà essere conferito in discarica autorizzata; h) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune. Tanto si doveva per il seguito di competenza"

➤ **ARPA Puglia con nota n. 29294 del 26.04.2021**

Comunicava che "Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 22-4-2021 per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi del nell'ambiente, si rileva quanto segue: 1. Occorre fornire copia della Determina di Autorizzazione VIA n.20 del 7.01.2021. Si chiede se le caratteristiche dell'aerogeneratore autorizzato in VIA siano le stesse del progetto presentato in sede

di autorizzazione 387 e se gli spostamenti degli aerogeneratori T10, T16 e T19 siano stati autorizzati in VIA e abbiano ricevuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica. Si evidenzia che le caratteristiche fisiche e tecniche dell'aerogeneratore sono alla base delle valutazioni e non possono essere variate pena la perdita di validità dei pareri espressi. 2. La progettazione è stata condotta per l'installazione di 6 aerogeneratori modello SENVION 3.6M140 della potenza massima di 3,6MW, diametro massimo rotore m.140, altezza mozzo m.107, altezza complessiva m.140, velocità di rotazione ricavata dalla relazione sulla gittata pari a circa 9,61 rpm. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade. Pertanto, qualora l'impianto sia autorizzato, in fase realizzativa non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore, pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione. 3. La relazione sulla gittata massima presentata prende in considerazione una velocità di rotazione in rpm di 9,61. Si chiede di fornire la scheda tecnica del costruttore dal quale si evince che la velocità nominale sia quella indicata, atteso che la velocità massima è sicuramente molto maggiore. Il calcolo deve essere conformato per l'aerogeneratore che si intende installare, inutili sono i paragoni con altri aerogeneratori. Il calcolo deve essere prodotto con la relazione del moto complesso per rottura a 5 metri dalla punta della pala, tenendo conto della possibile rottura al variare dell'angolo di lancio. Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori. Nella relazione si legge che si è deciso di adottare un valore "cautelativo" di m.450, occorre fornire il calcolo al variare dell'angolo di lancio, condotto per il valore dichiarato nella scheda tecnica del numero di giri al minuto (9,61+25%), corrispondente ad una verifica di sicurezza che cautelativamente deve conformarsi all'ipotesi più gravosa al fine di produrre il valore della gittata massima nelle condizioni peggiorative anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. 4. Nell'ipotesi di validità della gittata massima adottata di m.450, non si riscontra la verifica di sicurezza in relazione alla posizione dell'aerogeneratore rispetto alle strade ed ai ricettori. Al fine di dimostrare la rispondenza delle distanze degli aerogeneratori dalle strade e dai ricettori in relazione al DM 10-9-2010 (misure di mitigazione previste al punto 5.3) e la sicurezza in generale (anche ai sensi dell'art. 7.1 del DM

10-9-2010) fornire una ortofoto con il posizionamento degli aerogeneratori, la qualificazione della viabilità primaria e secondaria (strade comunali) e le distanze tra queste e gli aerogeneratori, nonché le distanze tra gli aerogeneratori e i recettori più prossimi (su ortofoto). A titolo di esempio si evidenzia che l'aerogeneratore T3 dista solo m.330 dal ricettore catastalmente alla particella 123 del foglio 13; l'aerogeneratore T16 dista solo m.324 dal ricettore particella 13 e m.441 dal ricettore particella 20 del foglio 21; l'aerogeneratore T19 dista solo m.432 dal ricettore particella 104 foglio 20; l'aerogeneratore T5 dista solo m.108 dal cavidotto elettrico aereo in alta tensione. 5. Ai sensi di quanto indicato al punto n) delle misure di mitigazione, paragrafo 3.2 dell'allegato 4 del D.M. 10-9-2010 non risulta condotta una verificata per le distanze tra gli aerogeneratori oggetto della presente valutazione e tra gli aerogeneratori di progetto ed altri eventualmente presenti in loco (NG7HVV4) in modo tale da dimostrare il rispetto della distanza minima di 5/7 diametri nella direzione prevalente del vento e di 3/5 diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento. 6. La valutazione di impatto acustico per la fase di esercizio, non risulta effettuata al variare della velocità del vento in relazione alla curva caratteristica di emissione sonora dell'aerogeneratore che si intende installare. Al variare della velocità del vento deve essere effettuata la verifica secondo il criterio "assoluto", ma soprattutto secondo il criterio "differenziale" in corrispondenza dei recettori sensibili. Le misure non si comprende se effettuate in corrispondenza di tutti i recettori sensibili, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCM 14-11-2007) cioè in prossimità delle facciate dei recettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere). 7. Il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h). I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione. Oltre a quanto rappresentato la formulazione della valutazione di competenza deve intendersi sospesa fino alla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni e degli elementi in ordine alla documentazione richiesta e alle "misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente".

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO** che:

Con nota pec acquisita al prot.n.4987 del 10.05.2021 la Società Clean Energy Re Uno srl ha fornito un proprio riscontro alle questioni sollevate da Arpa nel parere espresso con nota n.29294 del 26.04.2021, sottolineando che le criticità evidenziate sono state ampiamente esaminate ed approfondite in sede di Comitato VIA del 7.05.2020, il cui parere favorevole è stato acquisito con la Determinazione Dirigenziale n.20 del 7.01.2021, rilasciata dalla Provincia di Foggia con la quale è stata confermata la compatibilità ambientale del progetto.

Con la stessa nota la Società proponente ha proposto alcune misure di compensazione a favore del comune di Stornarella, mostrando, comunque, la propria volontà, a definire eventuali diverse misure compensative in misura proporzionale all'investimento in accordo con l'Amministrazione Comunale.

**RILEVATO** che:

- Con nota pec acquisita al prot.n.4987 del 10.05.2021 la Società Clean Energy Re Uno srl ha fornito un proprio riscontro alle questioni sollevate da Arpa nel parere espresso con nota n.29294 del 26.04.2021.
- La Provincia di Foggia con nota del 7.01.2021, acquisita al prot.n.112 del 8.01.2021, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n.20 del 7.01.2021, con la quale ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica per l'impianto eolico inizialmente di 10 aerogeneratori, ridotti a 6, di potenza nominale di 3,6 MW con potenza complessiva di 21,60 MW, sito nel Comune di Stornarella (FG), località "Pozzelle", giusto verbale Comitato VIA del 11.12.2020.
- La Provincia di Foggia, con nota pec del 8.07.2021, acquisita al prot.n.7511 del 9.07.2021, ha trasmesso copia della Determinazione del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio n° 2021/0001026 del 08/07/2021, con la quale è stato rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR relativo all'intervento indicato in oggetto.
- Con nota pec acquisita al prot.n.4658 del 5.05.2021, la Società proponente ha inviato al Comune di Stornarella una proposta in relazione alla determinazione delle misure di compensazione, come previsto dal D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede, al punto 14.15 della parte III, che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2".

**CONSIDERATO ancora che:**

Il Comune di Stornarella non ha partecipato alle riunioni delle conferenze di servizi convocate per il progetto in oggetto e né tantomeno ha espresso il proprio parere per tutti gli aspetti di competenza tra cui la valutazione delle opere di mitigazione.

Le criticità evidenziate da Arpa Puglia riguardano aspetti di carattere ambientale che sono stati esaminati e valutati dalla Provincia di Foggia in sede di Valutazione d'Impatto Ambientale e su cui ARPA Puglia non ha fornito alcun ulteriore riscontro a fronte dei chiarimenti forniti dalla società.

Pertanto, in base a quanto riportato dall'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. si ritiene di assumere favorevolmente acquisito il parere rilasciato da Arpa Puglia DAP Foggia.

➤ **CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA con nota del 9493 del 27/04/2021**

Comunicava che "riferisce in ordine al progetto in oggetto, e si riformula parzialmente il parere espresso con nota prof. n°4229 del 25.02.2021, in occasione della conferenza dei servizi del 25.02.2021, sulla scorta delle integrazioni comunicate dalla società proponente con pec del 21.04.2021 e caricate sul portale [www.sistemapuglia.it](http://www.sistemapuglia.it). Si ribadisce quindi che questo Ente, nell'ambito del proprio territorio di competenza, effettua la manutenzione della rete idrografica regionale e gestisce gli impianti di irrigazione dei comprensori irrigui Fortore e Sinistra Ofanto ed altre opere minori. Riguardo alla rete idrografica regionale si precisa che a questo Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523. Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irriguo e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori. Inoltre per effetto della Legge Regionale 13.03.2012 n°4

“Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica” e del R. R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 “Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifico e di irrigazione della Regione Puglia” questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l’utilizzo dei beni demaniali regionali/statali ramo bonifica. Dall’esame della documentazione tecnico caricato sul portale sono emerse numerose interferenze degli interventi in progetto. e precisamente degli elettrodotti interni e di quello di connessione alla SSE, con la rete di adduzione e di distribuzione del Comprensorio Irriguo dello Sinistro Ofanto, Distretti 11-12-13-14; trattasi di interferenze tipo “A” (parallelismi) e “B” (intersezioni). A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto dello fascio di asservimento in asse delle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a <I> 275 mm., mt. 2.50 per condotte da <I> 300 a <I> 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da <I> 600 a <I> 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell’impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ( $1.50/2 + 3.00$ ) per condotte fino a <I> 275 mm., a mt. 4.25 ( $2.50/2 + 3.00$ ) per condotte da <I> 300 a <I> 500 mm. e mt. 5.25 ( $4.50/2 + 3.00$ ) per condotte da <I> 600 a <I> 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell’area demaniale. Pertanto per il superamento delle interferenze con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi (cavidotto, strade di servizio, manufatti) - Tenuto conto della fascia di asservimento in asse delle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ( $1.50/2 + 3.00$ ) per condotte fino a <I> 275 mm., a mt. 4.25 ( $2.50/2 + 3.00$ ) per condotte da <I> 300 a <I> 500 mm. e mt. 5.25 ( $4.50/2 + 3.00$ ) per condotte da <I> 600 a <I> 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell’area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni (elettrodotto interrato): 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse della condotta) per diametri sino a <P> 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da <P> 300 a <P> 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da <P> 600 a <P> 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a <P> 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse allo condotto, con un minimo di mt. 30.00;

2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotto irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);

3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinato, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesto Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;

4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adotto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;

5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalato su ambo i lati dello condotto irriguo con cartelli indicatori posizionati su polo metallico ancorato al contro tubo ed avente un’altezza dal piano compagno non inferiore a mt. 2.00;

6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;

7) L’attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall’asse del condotto deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1); 8) Lo tecnico

dello spingi tubo o della sonda teleguidato può essere adottato anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm (auspicabile).

Intersezioni strade di servizio - Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale o due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale allo larghezza della strada di servizio maggiorato di due volte (uno per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;

2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguito tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;

3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanico con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili. Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistono impedimenti di natura tecnica e/o amministrativo, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Autorizzazione all'uso dei beni demaniali - Le interferenze con gli impianti consortili necessitano, per il loro superamento, dell'utilizzo di beni intestati o asserviti al demanio pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, pertanto deve essere richiesto specifica autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale n° 17/2013.

Sulla scorta della relazione integrativa (elaborato V4NYIV1\_RelazioneInterferenzeCBC - Relazione Risoluzione Interferenze Cavdotto-RetI Irrigue) si rileva che le prescrizioni innanzi elencate risultano soddisfatte attraverso schemi tipologici di superamento delle interferenze che riflettono le diverse situazioni sussistenti. Ciò stante questo Consorzio esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti fermo restando che, prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà provvedersi alla redazione degli schemi esecutivi di superamento per ciascuna interferenza e, per quelle installazioni che implicano l'uso di suolo demaniale (in esproprio e/o asservimento), a conseguire la specifica autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n°17/2013”-

➤ **REGIONE PUGLIA – Servizio Attività Estrattive – con nota n. 6940 del 27/04/2021**

Comunicava che” esaminata la proposta progettuale aggiornata registrata sul portale, si conferma il Nulla Osta, già espresso con nota n.1910 del 05/02/2020, alla realizzazione dell'impianto modificato di che trattasi e della relativa linea di allaccio. (Nella nota n.1910 del 05/02/2020 comunicava che esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio)”.

➤ **SNAM Rete Gas Spa - con nota n. 40 del 03.05.2021**

Comunicava che ”con riferimento alla nota della Regione Puglia prot. r\_puglia/AOO\_159/PROT/01/04/2021/0003347 del 02/04/2021 - riguardante le opere in oggetto, Vi comunichiamo che sulla base della documentazione trasmessoci, i lavori descritti NON interferiscono in alcun modo con impianti di nostra proprietà. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali

*interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose”.*

➤ **ENAC/ENAV – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con nota nota n. 50873 del 06/05/2021**

Comunicava che:

*- l’ENAV con foglio ENAV\U\0030063\09-03-2021\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-10/03/2021-0026713-A) ha comunicato che la realizzazione dell’impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza (EUR DOC015 ICAO- sistemi NAV/COM RADAR di Enav) mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell’Aeronautica Militare;*

*- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l’impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall’annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l’apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L’ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell’RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegare al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile delle stesse lampade. Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all’ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto: 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori; 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala); 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno); 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna. Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l’attivazione della segnaletica definitiva. Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria. Si fa presente che i mezzi necessari per l’installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell’altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse. Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l’installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l’altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell’impianto eolico corredato con le predette prescrizioni. Si fa infine presente che per la costruzione dell’impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell’Aeronautica Militare”.*



➤ **MiC- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di BAT e FG con nota del 09/06/2021**

Trasmetteva parere ai sensi dell'Art. 146, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi del seguente tenore: *“Tenuto conto dell’esito della conferenza di servizi tenutasi in data 13/05/2021 in cui questa Soprintendenza richiamando quanto già espresso nel precedente parere prot. 1436-P del 23/02/2021 ha rilevato le seguenti criticità: - interferenze con il Bene Archeologico - Tratturi ed aree a rischio archeologico, per le quali occorre il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004; - la Provincia di Foggia, per quanto attiene l’interferenza con il BP - corso d’acqua Pubblico “Marana Castello” e con l’UCP - tratturi, “Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli” e “Regio Tratturo Foggia-Ofanto”, non ha rispettato la corretta procedura autorizzatoria dettata dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004; Tenuto conto che in data 24/05/2021 si è tenuto un incontro presso la sede di questa Soprintendenza in cui hanno partecipato i Funzionari di zona di questa Soprintendenza nonché rappresentanti della Società Clean Energy Re Uno s.r.l., nel corso del quale è stato richiesto da parte di questo Ufficio di produrre la schedatura di ogni interferenza archeologica con la relativa proposta per il superamento delle criticità riscontrate sul layout aggiornato relativamente sia ai cavidotti che ai singoli aerogeneratori; Considerato che nel corso del suddetto incontro la Società si è impegnata ad attivarsi presso l’Ente Provinciale al fine di addivenire ad un unico provvedimento autorizzatorio paesaggistico ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 in vista della convocazione della conferenza di servizi del 09/06/2021 in A.U.; Considerato che la Società con pec del 27/05/2021, acquisita in data 01/06/2021 con prot. 4924, ha trasmesso quanto richiesto nel suddetto incontro; Preso atto che le soluzioni proposte derivanti sia dalla revisione del layout progettuale sia dalla utilizzazione della tecnica della TOC per la posa dei cavidotti per tutti i tratti inferiori ai 1.000 m, hanno superato le criticità già evidenziate nelle note prot. 2595/2020 e 1436/2021; questa Soprintendenza rilascia autorizzazione ai sensi dell’art. 21 citato codice con l’osservanza delle seguenti prescrizioni: - tutte le attività di scavo previste siano condotte con l’assistenza archeologica continuativa da parte di professionisti archeologi di I fascia ai sensi del DM 244/2019 o di società con qualificazione OS 25. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente. Si ribadisce in ogni caso che, qualora durante i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, l’Ente o la Società responsabile dell’esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza; - in merito alla criticità individuata come n. 15 conseguente alla rilocalizzazione degli aerogeneratori T16 e T19 si conferma la necessità di prevedere una delocalizzazione delle opere di connessione e di viabilità all’esterno della UT1 pertinente ad una fattoria di età repubblicana ed imperiale, da concordare con la Scrivente”.*

➤ **MiC - Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di BAT e FG con nota n. 5744 del 21/06/2021**

Trasmetteva parere Favorevole con prescrizioni – Parere ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi. del seguente tenore: *“VISTA la richiesta di cui all’oggetto trasmessa da codesta Provincia con nota prot. 30376 del 10/06/2021 (ns/prot. n. 5324 del 10/06/2021); VISTA la Parte Terza “Beni paesaggistici” del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, “Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137” e s.m.i; VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR); ESAMINATA la documentazione progettuale prodotta; CONSIDERATO che la località interessata dall’intervento in esame ricade in area sottoposta ai seguenti vincoli di tutela paesaggistica: - “Componenti idrologiche: BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” – Marana Castello, disciplinato dall’art. 46 delle NTA del PPTR; - “Componenti culturali e insediative: UCP – aree appartenenti alla rete dei tratturi”, Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli, disciplinato dall’art. 81 delle NTA del PPTR; CONSIDERATO*

che la verifica condotta da questa Soprintendenza ha rilevato che l'intervento consiste realizzazione di un parco eolico composto da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva installata di circa 36,0 MW. da realizzare in località "Pozzelle" nel comune di Stornarella. L'impianto sarà connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale per mezzo di un "collegamento in antenna, a 150 kV, sulla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "Cerignola" questa collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV "Foggia-Bari Ovest". L'intero sviluppo del cavidotto MT, a 30 kV, di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) verrà posato in scavo, interrato alla profondità di circa 1.20 mt, lungo il percorso di strade comunali, provinciali e/o statali ubicate nel territorio dei Comuni di Stornarella, Stornara, Ortanova e Cerignola a partire dalla cabine di smistamento (CS) fino a giungere alla cabina di consegna Utente (SE), eccezion fatta per alcuni brevi tratti che interesseranno terreni agricoli e/o strade vicinali; CONSIDERATO che l'intervento proposto non contrasta con le disposizioni normative del PPTR e risulta conforme agli interventi previsti dagli artt. 46 e 81 delle NTA del PPTR.

Tutto ciò sopra premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte, confermando le prescrizioni di natura archeologica richiamate nella Nota SABAP-FG prot. 5165-P del 09/06/2021 di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004, resa nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica (cod.id. V4NYIV1) presso la Sezione Infrastrutture Energetiche Digitali della Regione Puglia. La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 155, comma 2, del citato decreto legislativo e alla Commissione regionale per il patrimonio culturale prevista dall'art. 47 comma 3 del D.P.C.M. n.178/2019".

➤ **REGIONE PUGLIA – Ufficio per le Espropriazioni – con nota del 05/02/2021**

Comunicava che "vista la documentazione relativa al progetto e le successive integrazioni proposte dalla società CLEAN ENERGY RE UNO s.r.l per la realizzazione di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Stornarella (FG), in località Pozzelle, della potenza e di 21,6 MWe, e relative opere di connessione consultabile sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e, in particolare, la documentazione relativa alla relativa procedura espropriativa; Atteso che la documentazione relativa alla procedura espropriativa è stata esaminata dal funzionario Responsabile dei procedimenti espropriativi geom. Giacomo Bruno, con la collaborazione del tecnico ing. Filomena Fornarelli; Visto che all'esito dell'istruttoria, effettuata dal funzionario Responsabile dei procedimenti espropriativi geom. Giacomo Bruno, con la collaborazione del tecnico ing. Filomena Fornarelli, la predetta documentazione è risultata regolare e completa; ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera".

➤ **REGIONE PUGLIA – Ufficio per le Espropriazioni – con nota prot.n.10235 del 01/07/2021**

Comunicava che "vista la nota prot. n. 6880 del 29.06.2021 della Sezione Infrastrutture Energie e Digitali, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici in pari data al n° 10153, con la quale è stata richiesta la conferma del parere già espresso dall'Ufficio delle Espropriazioni in data 08.02.2021 con prot. 2031, relativamente al procedimento espropriativo per il progetto di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Stornarella (FG), in località "Pozzelle", della potenza nominale di 21,6 MWe, e relative opere di connessione;

Atteso che con la medesima nota è stato trasmesso il piano particellare di esproprio, aggiornato con la rimodulazione del layout, depositato dalla società Clean Energy Re Uno s.r.l. sul portale Sistema Puglia in data 14.06.2021 con allegata relazione di stima dalla quale si evince che la valutazione delle aree è stata effettuata a prezzo di mercato ed i grafici planimetrici di dettaglio;

Verificato che è stata eseguita una modifica progettuale che ha determinato una variazione minima del tracciato del cavidotto tra l'aerogeneratore T16 e l'aerogeneratore T19 all'interno della stessa particella 19 del Foglio 20 del Comune di Stornarella;

conferma il proprio parere favorevole già espresso con nota prot. 2031 del 05.02.2021”.

➤ **MISE - Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i servizi di Comunicazione Elettronica Divisione II con nota 116608 del 04/08/2021**

Trasmetteva “l’atto n. 6067/fo relativo all’Autorizzazione Generale per reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici ad uso privato, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”. Con riferimento alla dichiarazione del 27/01/2021, conforme al modello di cui all’Allegato 17 del decreto legislativo n.259/2003, preso atto del parere tecnico della Div. VII della D.G.T.C.S.I. – I.S.T.I., prot.n.26910 del 30/04/2021, si comunica che la Clean Energy Re Uno srl, codice fiscale 03564780710, con sede legale in Foggia, Corso Cairoli, 5, potrà espletare l’attività di cui all’art.104, comma 1, lettera b), del d.lgs. n.259/2003, con effetto dal 01/01/2021 e scadenza il 31/12/2030”.

➤ **Regione Puglia- SEZIONE URBANISTICA SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI con nota n. 9056 del 26.07.2021**

Comunicava che “si fa riferimento alle note prot. n. A0159/6041 del 04.06.2021, acquisita al prot. n. A00 079/6950 del 08.06.2021, e prot. n. A0159/6296 del 11.06.2021, acquisita al prot. n. A00 079/7253 del 16.06.2021, relative al procedimento indicato in oggetto.

Preliminarmente si rappresenta che, con riguardo ai procedimenti autorizzativi di cui all’oggetto, come già più volte evidenziato, afferisce alla competenza del Servizio scrivente il rilascio dell’attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, previa apposita richiesta (per i soggetti esterni all’amministrazione regionale che non siano Enti, Pubb. Amm/ni ecc., il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale regionale), comprensiva della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i terreni interessati dagli interventi proposti e opere connesse.

La normativa in materia di usi civici, infatti, non contempla il rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, sia pure nell’ambito di procedimenti V.I.A./A.I.A., ecc.

In particolare, si rammenta che le terre gravate da uso civico, disciplinate dalla legge speciale (L. n. 1766/1927), non possono essere sottoposte a mutamenti di destinazione se non previa autorizzazione di questa Amministrazione regionale, non sono espropriabili, e ai sensi dell’art. 3 della L. n.168/2017 non sono alienabili, divisibili, usucapibili.

Inoltre la particolarità del regime a cui sono sottoposti i beni in esame determina che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell’uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza del pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell’uso civico ne vieta ogni circolazione (secondo giurisprudenza consolidata).

Ogni richiesta non debitamente formulata o proposta in tempi che non consentono ai funzionari di effettuare le doverose ricerche documentali al fine del rilascio della certificazione di competenza, non potrà essere evasa e, di tanto, nessuna responsabilità può essere ascritta alla struttura, né l’eventuale mancato riscontro in alcun modo è da considerarsi quale silenzio assenso o come acquisita autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta o assenso comunque denominato.

Poiché l’attestazione di cui alla L.R. n. 7/1998, certificando la natura dei terreni interessati dagli interventi proposti, costituisce logico pre-requisito per l’eventuale avvio dei procedimenti di cui al D. Lgs n. 387/2003, appare opportuno che la verifica della sussistenza di tali presupposti, anche a fini di economia procedimentale, venga effettuata a cura dell’autorità procedente, ed in particolare del responsabile del procedimento, già in fase iniziale. Tanto eviterebbe il rischio di aggravare inutilmente l’iter procedurale laddove si riscontri poi, in fase conclusiva, la presenza di vincoli demaniali sulle aree interessate che, a termini di legge, sono intangibili e

*indisponibili fino a che non intervenga eventuale provvedimento di sistemazione demaniale o di autorizzazione al mutamento di destinazione a conclusione di apposito procedimento disciplinato dalla vigente normativa in materia di usi civici.*

*Si evidenzia, altresì, che laddove i terreni risultino gravati da usi civici (e conseguentemente sottoposti anche a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004), l'eventuale realizzazione di interventi a seguito di provvedimento autorizzativo regionale di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, ovvero di parere endoprocedimentale espresso da codesta Sezione, comporta che gli stessi sono da ritenersi illegittimamente realizzati in carenza dei presupposti di legge.*

*In particolare, con riguardo al procedimento in oggetto, si evidenzia che non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione.*

*Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della suddetta richiesta di attestazione, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui sopra.*

*Tale richiesta di attestazione non risulta necessaria laddove gli interventi e le opere connesse a farsi interessano Comuni compresi nell'elenco aggiornato a dicembre 2020, già trasmesso con nota prot. n. 2000 del 22.02.2021, ripartiti per aree (ex) provinciali, con territorio non gravato da usi civici, consultabile e scaricabile dal sito web della Regione al seguente link: <https://www.regione.puglia.it/web/usi-civici/comuni>".*

In riferimento a suddetto parere si precisa che la società Clean Energy re Uno srl, con nota pec del 14.09.2021, ha dichiarato che *"alla luce delle verifiche effettuate, le aree interessate dall'intervento in parola non sono risultate sottoposte a vincolo demaniale di uso civico, così come disciplinate dalla Legge n. 1766/1927, e pertanto non si è ritenuto necessario effettuare formale istanza presso gli Uffici Regionali ai fini del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98"*.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità il Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot.n. con nota prot.n. 10235 del 1.07.2021, (acquisita al prot.n.7218 del 1.07.2021 rilasciava il parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, confermato anche in data 5.02.2021; la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 7834 del 19.07.2021, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale e a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota i Comuni di Stornarella, Stornara, Ortanova e Cerignola, venivano invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s..m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini.

Il Comune di Cerignola, con atto n.1248 del 19.07.2021 pubblicava la nota "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", prot.n. 7834 del 19.07.2021.

Il Comune di Ortanova, con atto n.1061 del 19.07.2021 pubblicava la nota "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", prot.n. 7834 del 19.07.2021.

Il Comune di Stornara, con atto n.511 del 19.07.2021 pubblicava la nota "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai

fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", prot.n. 7834 del 19.07.2021.

Il Comune di Stornarella, con atto n.446 del 19.07.2021 pubblicava la nota "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", prot.n. 7834 del 19.07.2021.

Con nota pec del 26.07.2021, acquisita al prot.n.8089 del 26.07.2021 la Società Clean Energy Re Uno srl trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali.

Co nota pec del prot.n.0475443 del 26.07.2021, acquisita al prot.n.8138 del 27.07.2021, la Società Anas Spa, con riferimento all'avviso della procedura espropriativa di cui sopra, rilevando una possibile interferenza con le aree di propria proprietà, ha richiesto copia degli elaborati progettuali relativi al procedimento in oggetto.

Questa Sezione, con nota prot.n.8665 del 6.08.2021, comunicando che l'intero progetto è visionabile sul portale della Regione Puglia [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), nell'ottica di una proficua collaborazione tra enti, ha trasmesso gli elaborati progettuali richiesti.

La società Clean Energy Re Uno, con nota del 11.08.2021, acquisita al prot.n.8817 del 11.08.2021, ha riscontrato la nota sopra citata fornendo chiarimenti in merito alle tecniche che saranno utilizzate, in fase esecutiva, al fine di minimizzare e superare le eventuali interferenze. Con la stessa nota la Società ha trasmesso gli elaborati progettuali richiesti.

Decorso il termine dei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota n. 7834 del 19.07.2021, non sono pervenute ulteriori osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

*Rilevato che:*

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, con nota prot. n. 5744 del 21/06/2021 rilasciava parere favorevole;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Clean Energy Re Uno S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) in data 10.05.2019, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Foggia con nota del 7.01.2021, acquisita al prot.n.112 del 8.01.2021, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n.20 del 7.01.2021, con la quale "ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica per l'impianto eolico inizialmente di 10 aerogeneratori, ridotti a 6, di potenza nominale di 3,6 MW con potenza complessiva di 21,60 MW, sito nel Comune di Stornarella (FG), località "Pozzelle", giusto verbale Comitato VIA del 11.12.2020, con la quale, di fatto, ha confermato parzialmente, nei termini indicati nella stesso atto, il provvedimento ambientale emesso con Determinazione Dirigenziale n.3570 del 16.11.2012, successivamente prorogato con Determinazione Dirigenziale n.1968 del 4.12.2017".
- La Provincia di Foggia, con nota pec del 8.07.2021, acquisita al prot.n.7511 del 9.07.2021, ha trasmesso copia della Determinazione del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio n° 2021/0001026 del 08/07/2021, avente ad oggetto "Autorizzazione Paesaggistica ex art 146 del Dlgs 42/2004 e s.m.i... per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Stornarella (FG), in località "Pozzelle", della potenza nominale di 21,6 MWe, e relative opere di connessione proposto dalla Società Clean Energy Re Uno s.r.l Cod. Id V4NYIV1. Proponente: Clean Energy Re Uno SRL." con la quale è stato rilasciato l'Accertamento di Compatibilità

*Paesaggistica ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR relativo all'intervento indicato in oggetto".*

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 9247 del 15.09.2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Clean Energy Re Uno srl alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

*Considerato che:*

- la Società con nota consegnata a mano in data 21.09.2021 e acquisita al prot. n. 9409 del 21.09.2021 trasmetteva:
  - ✓ numero 6 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n.445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
  - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
  - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
  - ✓ dichiarazione di impegno a trasmettere il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012;
  - ✓ attestazione di versamento degli oneri di monitoraggio a favore della Regione Puglia;
  - ✓ dichiarazione di impegno alla Sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia;
  - ✓ dichiarazione di impegno a depositare n.12 marche da bollo per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 9247 del 15.09.2021 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **21,6 MWe**, costituito da **6 aerogeneratori**, sito nel Comune di Stornarella (FG) località "Pozzelle", aventi le seguenti coordinate geografiche UTM WGS 84-33N;

| n.  | E          | N            |
|-----|------------|--------------|
| T1  | 563.949,81 | 4.568.867,18 |
| T2  | 563.405,00 | 4.568.811,88 |
| T5  | 563.004,24 | 4.568.539,81 |
| T10 | 564.774,00 | 4.567.783,00 |
| T16 | 563.743,00 | 4.567.202,00 |
| T19 | 563.407,00 | 4.566.834,00 |

- delle opere di connessione che prevedono che l'impianto di produzione in questione sarà connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale per mezzo di un collegamento in antenna, a 150 kV, sulla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "Cerignola" questa collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV "Foggia-Bari Ovest" (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021).
  - Tale soluzione prevede:
    - cavidotto interno al parco esercito alla tensione di 30 kV;
    - cabina di sezionamento interna al parco per la raccolta della energia elettrica;
    - cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica Utente, esercito a 30 kV, della lunghezza di circa 19 km;
    - Stazione Elettrica Utente di trasformazione e consegna 30/150 kV;
    - cavidotto AT a 150 kV, della lunghezza di circa 70 mt, per la consegna della energia elettrica alla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "Cerignola" collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV "Foggia-Bari Ovest".
  - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 23.09.2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Clean Energy Re Uno S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 24.09.2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023954;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in sei copie dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Comunicazione di informativa antimafia PR\_FGUTG\_Ingresso\_0059677\_20210930;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della

Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Clean Energy Re Uno srl è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Clean Energy Re Uno srl deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n. 161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,  
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -  
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;



la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;  
 la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;  
 la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;  
 l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;  
 L'art. 13 del DPR n. 327/2001;  
 il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";  
 la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";  
 la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;  
 la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;  
 il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";  
 il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;  
 la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;  
 il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);  
 le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO\_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;  
 Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 23.09.2021 dalla società Clean Energy Re Uno srl;

## DETERMINA

### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 9247 del 15.09.2021, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 9247 del 15.09.2021, si provvede al rilascio, alla Clean Energy Re Uno S.r.l. - con sede legale in Foggia, Corso Cairoli, n.5 – P.IVA 03564780710, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **21,6 MWe**, costituito da **6 aerogeneratori**, sito nel Comune di Stornarella (FG) località "Pozzelle", aventi le seguenti coordinate geografiche WGS 84-33N;

| n.  | E          | N            |
|-----|------------|--------------|
| T1  | 563.949,81 | 4.568.867,18 |
| T2  | 563.405,00 | 4.568.811,88 |
| T5  | 563.004,24 | 4.568.539,81 |
| T10 | 564.774,00 | 4.567.783,00 |

|     |            |              |
|-----|------------|--------------|
| T16 | 563.743,00 | 4.567.202,00 |
| T19 | 563.407,00 | 4.566.834,00 |

- delle opere di connessione che prevedono che l'impianto di produzione in questione sarà connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale per mezzo di un collegamento in antenna, a 150 kV, sulla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "Cerignola" questa collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV "Foggia-Bari Ovest" (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021).

Tale soluzione prevede:

- cavidotto interno al parco esercito alla tensione di 30 kV;
  - cabina di sezionamento interna al parco per la raccolta della energia elettrica;
  - cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica Utente, esercito a 30 kV, della lunghezza di circa 19 km;
  - Stazione Elettrica Utente di trasformazione e consegna 30/150 kV;
  - cavidotto AT a 150 kV, della lunghezza di circa 70 mt, per la consegna della energia elettrica alla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "Cerignola" collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV "Foggia-Bari Ovest".
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### ART. 4)

La società Clean Energy Re Uno S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;

- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 9247 del 15.09.2021.

#### ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

**ART. 12)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 52 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - o all'Albo Telematico,
  - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - o al Comune di Stornarella (FG);
  - o al Comune di Stornara (FG);
  - o al Comune di Orta Nova (FG);
  - o al Comune di Cerignola (FG);
  - o alla Società Clean Energy Re uno S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione  
Carmela Iadaresta**